

I diritti di genere nelle società repressive

Relazione di Antonio Stango nel corso della Giornata di studio su «Archivi di famiglia e storia di genere tra età moderna e contemporanea», Roma, Università “Sapienza”, 12 maggio 2010.

Quando parliamo di società repressive nel mondo contemporaneo dobbiamo distinguere fra società tribali, non rette da un sistema politico articolato e complesso (ne esistono ancora, ad esempio, in aree dell’Afghanistan, del Pakistan, del Sud Est asiatico, dell’Africa), e società sottoposte a regimi autoritari, che giustificano il proprio controllo rigido sulla popolazione utilizzando diverse formule politiche. Fra tali regimi, di fatto quelli che più tendono a perpetuare se non ad accentuare le discriminazioni di genere operano con formule politiche di tipo islamista.

Si tratta di un concetto molto diverso da quello, abusato, di ‘Paesi islamici’. Occorre, del resto, parlare piuttosto di *Paesi la cui popolazione è in maggioranza di tradizione islamica*, poiché attraverso questa perifrasi in realtà noi evitiamo l’errore molto comune di definire intere aree del pianeta come ‘mondo islamico’ o – ancor peggio – ‘mondo arabo’ (come sappiamo, l’arabo è una lingua, gli arabi sono un’etnia, ma l’islam è cosa che non si sovrappone all’arabicità). In realtà i vari Paesi con popolazione di tradizione islamica maggioritaria o in rilevante minoranza hanno sistemi politici e comportamenti sociali differenziati. È cosa molto diversa parlare della situazione sociale e quindi dei diritti di genere in Iran o in una repubblica autonoma della Federazione Russa come il Tatarstan (i Tartari o Tatari sono circa il 4 per cento della popolazione della Russia). Nella stessa Russia, tuttavia, la Repubblica Autonoma Cecena, sotto la dittatura di Ramzan Kadyrov, è precipitata in una neo-islamizzazione nazionalistica e di clan con una variante non ufficiale ma sostanzialmente mafiosa della *sharia*, che oltre all’obbligo del velo per le donne include la raccomandazione della poligamia e la giustificazione delle violenze verso le donne accusate di comportamenti ‘immorali’.

Ho avuto una frequentazione piuttosto lunga dell’area ex sovietica e ho conosciuto da vicino alcune di queste declinazioni dell’influenza islamica in Paesi o regioni con le quali l’opinione pubblica occidentale ha scarsa familiarità, ma che possono fornire degli elementi utili per paragonare i vari sistemi politico-sociali e individuarne possibili linee di sviluppo. In Kazakistan, ad esempio, dove orientativamente il 70 per cento della popolazione (di 15 milioni di persone) è di tradizione islamica, si può constatare che l’autoritarismo del regime non ha connotati né religiosi né sessisti.

Rispetto alle questioni di genere, possiamo senz’altro richiamarci a quei principi del diritto internazionale che riguardano i diritti umani definiti ‘universali’. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è del 1948; successivamente si è arrivati a stabilire in dettaglio – e con una certa tendenza a farli divenire almeno in parte cogenti – una serie di diritti, in particolare nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, entrambi approvati nel 1966.

Questi Patti includono già dei riferimenti all’eguaglianza di genere. Vi sono dei meccanismi e delle istanze – quali il Comitato per i Diritti Umani – che hanno la facoltà di ricevere reclami individuali sulle violazioni di tali Patti e c’è il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra. Esiste un Alto Commissario per i Diritti Umani, sempre con sede a Ginevra, ed esiste da alcuni anni uno *Special Rapporteur* per il rispetto della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1979.

Vi sono poi sistemi di protezione dei diritti umani – anche nel campo dell’eguaglianza di genere – a livello continentale, dei quali l’unico finora efficace è quello che assegna funzioni giurisdizionali alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Questo è il quadro del diritto internazionale. Un diritto che comporta degli impegni da parte degli Stati, degli obblighi, ma che – con la parziale eccezione europea – non ha la forza di essere fatto rispettare immediatamente, calato nella realtà degli Stati.

In questo ambito, ci sono delle situazioni nel mondo che richiedono una particolare attenzione per la loro drammaticità. Ci sono i rapporti redatti da personalità scelte dall’Assemblea degli Stati parte

delle rispettive Convenzioni, rapporti ufficiali, sui quali gli Stati oggetto di critiche hanno normalmente delle riserve, e poi ci sono i rapporti di organizzazioni non governative, in alcuni casi prestigiose, fededegne, che chi si occupa della materia è chiamato a studiare, ad analizzare. In Asia centrale sono stato direttore di un progetto di Freedom House: un'organizzazione fondata nel 1941 negli Stati Uniti ad opera di un gruppo del quale faceva parte Eleanor Roosevelt, la quale fu *magna pars* e presidente della Commissione di Esperti che redasse la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Esiste un rapporto curato da Freedom House che riguarda direttamente il nostro tema, la cui ultima edizione è uscita nel marzo 2010 mentre la precedente era del 2004 (è un lavoro che richiede alcuni anni per essere condotto adeguatamente), intitolato *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*¹, che cita alcuni casi di diritti di genere violati nelle società repressive. Ne sintetizzo brevemente i risultati, prima di soffermarmi sul caso che ritengo più grave da questo punto di vista.

Fra i Paesi trattati si notano modesti progressi in Kuwait, dove le donne hanno ricevuto per la prima volta nel 2005 il diritto di votare e di essere candidate alle elezioni; in Giordania vi sono stati dei miglioramenti negli ultimi anni rispetto ai diritti delle donne, ma ancora vi sono grossi problemi per la violenza domestica, che in alcune zone è sistematica, e vi sono i 'delitti d'onore'. Dobbiamo ricordare che in Italia il 'delitto d'onore' è stato eliminato come attenuante dal codice penale (che lo prevedeva all'articolo 587) soltanto nel 1981, anche in seguito a sentenze della Corte Costituzionale e alla notevole riforma del 1975 del diritto di famiglia. La diffusione del 'delitto d'onore' è peraltro comune a diversi Paesi sottoposti a regimi che adoperano formule politiche islamiste.

L'Algeria ha introdotto nel 2005 dei cambiamenti rilevanti rispetto allo statuto personale delle donne, che – come sappiamo – secondo alcune interpretazioni del diritto islamico è uno statuto minore di quello degli uomini². Nel Qatar e negli Emirati Arabi Uniti il diritto di famiglia è stato codificato per la prima volta. Molti teorici del diritto islamico sostengono che le leggi sono date da Dio, e gli umani con le loro assemblee possono solo codificare delle procedure, emanare dei regolamenti attuativi su alcune questioni; per cui nel momento in cui si *legifera* già si compie un passo avanti rispetto a una certa concezione tradizionale del diritto.

Guardando la situazione in altri Paesi trattati nel rapporto, notiamo sia piccoli passi positivi che persistenze di problematiche e regressi. Mentre nel Bahrain è stata nominata per la prima volta un giudice donna, in Iraq continuano le violenze sistematiche nei confronti di donne: i cosiddetti 'delitti d'onore', ma anche stupri e rapimenti. Questa dei rapimenti – anche nella variante del 'rapire la fidanzata' – è un'usanza ancora praticata anche in alcune aree quasi tribali dell'Asia centrale. In Marocco ci sono stati dei cambiamenti che hanno interessato soprattutto le città, mentre nelle aree rurali gravi discriminazioni continuano a verificarsi.

In Arabia Saudita, come ricorda Freedom House, «la Legge Fondamentale [...] non garantisce l'eguaglianza di genere. Al contrario, l'ineguaglianza di genere è insita nelle strutture governative e sociali [...] ed integra l'interpretazione dell'islam sostenuta dallo Stato nel Paese. [...] Un vigoroso movimento progressista» cerca di «migliorare il potere negoziale delle donne nelle corti islamiche del diritto di famiglia e di giungere alla parità di genere in termini di diritti civili, inclusi quello di votare, di guidare, di lavorare e di ottenere un migliore accesso alla cura della salute e alle opportunità educative». I leader religiosi si oppongono alle riforme in questo campo, ma – secondo il rapporto – «il re Abdullah ibn Abd al-Aziz al-Saud si è dimostrato un alleato nella lotta femminista-liberale, e stanno verificandosi dei cambiamenti positivi. Ad esempio, mentre le donne sono ancora molto svantaggiate nel diritto di famiglia (gli uomini hanno la possibilità di avere quattro mogli, il diritto di divorziare secondo la propria volontà e la custodia legale dei figli), riforme non ancora in vigore prevedono che le speciali corti per il diritto di famiglia abbiano giudici preparati sia in questo che in benessere familiare e che donne laureate in legge possano agire come

¹ Il rapporto è disponibile *on line* (nelle edizioni inglese e araba) al link <http://freedomhouse.org/template.cfm?page=383&report=86>

² Su questo e sugli altri punti relativi alle diverse interpretazioni del diritto secondo ispirazioni islamiche, cfr. Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Il diritto islamico – Fondamenti, fonti, istituzioni*, Roma, Carocci, 2008.

avvocati per le donne in causa». Non è ancora contemplata per le donne la possibilità di assistere legalmente un cliente uomo. Del resto, la separazione fra donne e uomini nella sfera pubblica è una forma di apartheid: «le opportunità per l'impiego delle donne restano limitate, con la vasta maggioranza delle donne nel mondo del lavoro impiegate nella burocrazia del sistema educativo mono-genere del regno o nella cura sanitaria», mentre «nuove opportunità si sono aperte in centri produttivi e commerciali esclusivamente per donne, nell'industria dell'ospitalità e nelle commissioni governative che si occupano di esigenze delle donne». Alle donne non è concesso di guidare un'automobile o di viaggiare all'estero in aereo senza l'espresso consenso di un tutore maschio. In termini di dottrina giuridica – se tale possiamo definirla – è illuminante quanto scrive un professore di Educazione dell'Università islamica «Imam Mohammad Bin Saud» in un libro diffuso all'estero in lingua inglese:

Il potere di iniziativa per il divorzio fu dato all'uomo nell'Islam perché è più probabile che l'uomo sia interessato a conservare la moglie per la quale ha speso il proprio denaro – che dovrebbe rispendere per risposarsi – e che gli costerebbe altri soldi mantenere per un certo periodo dopo il divorzio. Inoltre, dato il temperamento e il modo di ragionare maschili, l'uomo sarà più disponibile a tollerare in sua moglie quelle cose che non apprezza e non si affretterà a divorziare semplicemente perché si irrita con lei di tanto in tanto [...]. In generale, la donna tende a irritarsi più facilmente dell'uomo e ad avere meno autocontrollo.³

Il caso più grave è quello dell'Iran. Lì – dice la sintesi del rapporto di Freedom House, prima di dedicarvi una trentina di pagine –, soprattutto dopo l'elezione a presidente di Mahmoud Ahmadinejad nel 2005 la segregazione delle donne rispetto alla sfera pubblica e l'imposizione di un abbigliamento coprente sono state rinforzate rispetto al periodo precedente – nel quale peraltro mai, dopo la rivoluzione del 1979, le donne avevano assunto uno statuto paragonabile a quello degli uomini. Si sono avute ulteriori restrizioni della libertà di parola: sono state chiuse diverse pubblicazioni gestite da donne su temi, in parte prima tollerati, *vagamente* femministi, e sono state sistematicamente picchiate e imprigionate donne che partecipavano a manifestazioni pubbliche non di regime. Dopo la serie di manifestazioni del giugno 2009 e dei mesi successivi in seguito alla fraudolenta rielezione di Ahmadinejad (in un contesto in cui tutto il sistema elettorale è falsato, con i candidati selezionati dalla gerarchia e un soffocante apparato repressivo), vi sono stati moltissimi arresti, pestaggi, uccisioni extragiudiziali, torture, condanne a morte ed esecuzioni anche di donne, spesso stuprate in carcere poco prima dell'impiccagione.

L'Iran aveva firmato la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (ponendo, peraltro, una serie di riserve), ma non l'ha mai ratificata poiché è stato posto il veto da parte del Consiglio dei Guardiani: istituzione formata da dodici membri esperti nell'interpretazione di regime del diritto islamico, che elegge il 'Sommo giureconsulto' e che approva o blocca le leggi del *Majlis*⁴, cioè di quello che solo con molta condiscendenza si può chiamare un 'parlamento'. È facile intendere che questa istituzione interpreta in modo sempre restrittivo i diritti umani.

Cosa succede poi a livello molto pratico? La Costituzione iraniana nella terza sezione, dedicata ai diritti, dice all'articolo 19 che «il popolo gode di uguali diritti prescindendo dall'origine etnica e tribale» e che «il colore, la razza, la lingua e simili non comportano alcun privilegio». Non si fa menzione di differenze di genere o di pari opportunità fra i generi. Peraltro all'articolo 20 si dice che «tutti i cittadini della nazione, che siano uomini o donne, sono ugualmente protetti dalla legge e godono di tutti i diritti civili, politici e culturali», ma «in conformità con i criteri islamici»⁵: quindi,

³ Suleiman Bin Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Rights in Islam and Their Applications in the Kingdom of Saudi Arabia*, Riyadh, (1422 A.H.) 2001, p. 202.

⁴ Dal termine arabo *majlis*, 'assemblea'.

⁵ Il testo della «Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran» in lingua inglese è consultabile *on line* a: <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution.html>. Rilevante anche l'articolo 21, che – *inter alia* – prevede l'istituzione di «corti competenti per proteggere e preservare la famiglia» e l'affidamento ad un tutore legale, anziché alla madre, di minori senza padre.

a ben leggere, si dice molto chiaramente che l'interpretazione – che noi sappiamo essere dura, rigida e non evolutiva – di questi pretesi «criteri islamici» di fatto *vieta* l'eguaglianza di diritti fra uomini e donne. Le norme di rango minore e la prassi rendono questo divieto effettivo, con il sostegno di una sanguinosa, sistematica violenza di Stato verso le donne che non accettino la discriminazione o cerchino di vivere, in particolare nella sfera della sessualità, secondo volontà e coscienza proprie e non secondo i canoni della gerarchia dominante.

Per esemplificare la posizione ufficiale (molto indulgente verso i propri metodi repressivi) di alcuni regimi autoritari rispetto all'universalità dei diritti umani, cito un passaggio del discorso del ministro degli Esteri iraniano Manouchehr Mottaki in una conferenza internazionale tenutasi in Kazakistan, ad Astana, nell'ottobre 2008:

Il processo di codificazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani [...] è stato sviluppato senza l'attiva partecipazione dei Paesi islamici. Conseguentemente, questo strumento, malgrado includa alcuni concetti preziosi, difetta del carattere universale⁶.

In realtà, rappresentanti di Paesi con popolazione in maggioranza islamica e studiosi la cui formazione era stata influenzata anche dall'Islam parteciparono in modo attento e propositivo ai lavori della Commissione che preparò la Dichiarazione⁷, sebbene le sue radici giuridiche si trovino principalmente nella storia dei movimenti europei ed americani per la statuizione di diritti e libertà fondamentali – almeno dal *Bill of Rights* britannico del 1689, se non dalla *Magna Charta* del 1215. Tuttavia, affermazioni come quella dell'inviato del regime dei mullah sono con tutta evidenza strumentali. È sufficiente guardare la situazione reale dei diritti umani nel suo Paese, e segnatamente quella delle donne, per rendersene conto. Se poi il quadro generale ci lasciasse ancora dei dubbi, dovremmo soffermarci sul punto – prima accennato – degli stupri sistematici e ideologici nelle carceri. Ne dà testimonianza un miliziano del corpo paramilitare *Basiji* (in persiano, 'Mobilitazione') in un'intervista apparsa nel luglio 2009 sul quotidiano *Jerusalem Post*⁸, realizzata per telefono in condizioni di anonimato. Era appena stato rilasciato dopo un periodo di detenzione per avere lasciato fuggire due ragazzi fra i tanti protagonisti delle proteste nelle vie di Teheran, ma in precedenza si era distinto come guardia carceraria, tanto che gli era stato concesso di 'sposare temporaneamente' delle ragazze prima della loro esecuzione: poiché secondo il diritto islamico non si possono giustiziare delle vergini, le si costringe ad avere rapporti sessuali con le guardie, ma la formula del 'matrimonio temporaneo' mostra tutta la tragica ipocrisia del regime. «Le ragazze», riferisce il miliziano, «avevano più paura della loro notte 'matrimoniale' che dell'esecuzione che le attendeva la mattina dopo. E facevano sempre resistenza, così dovevamo mettere un sonnifero nel loro cibo. La mattina dopo avevano lo sguardo vuoto; sembrava fossero pronte a morire o lo desiderassero»⁹.

Il diritto internazionale deve tenere conto di queste realtà, o limitarsi a esaminare e archiviare le presentazioni ufficiali da parte dei regimi che ne sono responsabili?

All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – che si riunisce ogni anno fra settembre e dicembre a New York – è stata approvata nell'ottobre 2009 una Risoluzione intitolata *La protezione di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali*, dove in un capitolo specifico si parla dell'eliminazione delle discriminazioni contro le donne. Questa Risoluzione riconosce «l'ineguaglianza delle donne davanti alla legge, che in molti casi è risultata in mancanza di equa opportunità per le donne nell'educazione, nell'accesso alla salute, nella partecipazione economica, nell'accesso al

⁶ "Common World: Progress Through Diversity" – Ministerial Conference, Astana, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, s.d.

⁷ Per un racconto delle fasi preparatorie, della redazione e della discussione della Dichiarazione, oltre che per alcuni suoi sviluppi nel diritto internazionale e per una discussione sulla sua universalità, si veda Mary Ann Glendon, *Verso un mondo nuovo – Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Macerata, Liberilibri, 2008.

⁸ Sabina Amidi, «I wed Iranian girls before execution», in «The Jerusalem Post», 19 luglio 2010, <http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=149091>

⁹ Su questo argomento il regista iraniano Babak Payami ha realizzato il film *Il silenzio fra due pensieri*, mai uscito in Iran.

lavoro, nei salari e nei compensi, nella partecipazione pubblica e politica, nel processo decisionale, nella capacità di ereditare» (spesso le donne in Paesi di tradizione islamica non hanno la stessa titolarità ad ereditare degli uomini), «nel possesso di terre, nei servizi finanziari inclusi i prestiti, nella trasmissione della cittadinanza», nonché «l'aumentata vulnerabilità alla violenza» in una serie di aree.

Fin qui potrebbe sembrare che in questo campo il sistema delle Nazioni Unite, pur con le intuibili difficoltà, stia attrezzandosi per cercare di compiere progressi significativi. Tuttavia, in conclusione questo capitolo della Risoluzione dice che l'Assemblea delle Nazioni Unite «decide di affrontare la tematica qui presentata con uno studio nella prossima sessione e di dedicare una discussione di *mezza giornata* all'argomento per considerare la possibilità di intraprendere ulteriori azioni possibili contro la discriminazione delle donne». Quindi, rispetto a tutto ciò che accade in materia nel pianeta, vi sarà una sessione di mezza giornata per considerare come affrontare efficacemente il problema.

Questo è il quadro. Teniamo presente che ogni qual volta si parla di questioni di genere nei consessi internazionali i rappresentanti degli Stati interessati che prendono la parola sostengono che l'argomento vada trattato in modo diverso a seconda delle diverse tradizioni culturali, che *prima* venga lo 'sviluppo', che *prima* vengano altre cose.

D'altra parte – scostandomi dal tema delle società più repressive –, la questione delle 'tradizioni culturali' può comportare il mancato riconoscimento del ruolo delle donne anche in Paesi che sono, o dovrebbero essere da molto tempo, liberi e aperti. Ascoltando riferimenti a grandi personalità femminili del passato, che hanno condotto lotte di emancipazione in Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, mi è venuto in mente che a Roma non ho mai visto una statua o un altro monumento, per esempio, a Maria Montessori. Se si vedono statue di donne a Roma, si tratta o di Maria di Nazareth o di sante cattoliche, salvo il caso isolato di Anita Garibaldi sul Gianicolo: l'unica non 'santa' che sia celebrata a Roma. Non è anche questo – accanto alle presentazioni mistificanti dei media – un modo per perpetuare stereotipi di genere che sminuiscono le donne?

Tutte le società, prima o poi, hanno affrontato fasi repressive. E ci sono società democratiche che, pur essendo lontane dalle violenze di massa dei casi che ho citato, devono ancora compiere molta strada rispetto all'eguaglianza di genere: anche nell'iconografia, nell'immagine pubblica della donna.